

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI

www.comuneronchi.it

e-mail affari.finanziari@com-ronchi-dei-legionari.regione.fvg.it

Telefono 0481 - 477111

Provincia di Gorizia

C.F. e P.IVA 00123470312

APPROVATO CON D.C. N. 48 DEL 23 DICEMBRE 2002

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILIATI

(versione definitiva a seguito approvazione modifiche con D.C. n. 38 del 22.12.2003; D.C. n. 12 del 21.03.'05 , D.C. n. 7 del 27.02.2006 e D.C. n. 4 del 19.02.2007; D.C. n. 5 del 16.02.2008)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura dei costi gestione dei **rifiuti urbani** e dei **rifiuti speciali assimilati** agli urbani, nelle varie fasi di spazzamento, conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento, deposito, stoccaggio, recupero, riciclo e smaltimento finale, svolta in **regime di privativa** sull'intero territorio comunale, è **istituita**, nel **Comune di Ronchi dei Legionari**, la **tariffa** adottata ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito "Decreto Ronchi") e del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, (di seguito D.P.R. 158/1999).

2. La classificazione dei **rifiuti urbani** ed **assimilati** è effettuata con riferimento alle definizioni del Decreto Ronchi, nonché al Regolamento comunale approvato con atto del Consiglio comunale n. 3 del 29.02.2000.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'**adozione**, l'**applicazione** e la **risossione** volontaria e coattiva della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani in conformità dell'art. 49 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, in particolare stabilisce **condizioni, modalità e obblighi** strumentali per la sua applicazione nonché le connesse **misure in caso di inadempienza**, individuate anche ai sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Determina, altresì, la **classificazione** delle **categorie d'utenza** in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 158/1999.

2. L'**applicazione** e **risossione** della tariffa sono effettuate dal soggetto gestore secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 3 – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Le attività di gestione dei rifiuti svolte in **regime di privativa**, qualificate "**di pubblico interesse**" ed **assoggettate a tariffa** sono:

- a) raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
- b) raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- c) raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
- d) pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade ed aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici, ecc.), e raccolta delle foglie;
- e) smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente.

2. Sono **esclusi** dall'assoggettamento alla tariffa tutti i **rifiuti speciali non assimilati** nonché **quelli pericolosi**, ex tossico/nocivi, secondo le modalità successivamente regolamentate.

ART. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento all'art. 7 del D.Lgs. 22/1997, nonché al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed alle Deliberazioni consiliari già approvate e relative all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche ai rifiuti urbani. Tali Deliberazioni consiliari trovano legittimazione negli artt. 21, comma 2, lettera g) e 57, comma 1, del D.Lgs. 22/1997.

A tal fine a titolo esemplificativo, si considerano **rifiuti assimilabili ai rifiuti solidi urbani**:

- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1, dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica;
- fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica, metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelli e simil-pelli;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi ed adesivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e dalla plastificazione, partite di alimentari deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

ART. 5 – DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- a) per “**tariffa**”, il corrispettivo dovuto per il servizio di cui all'art. 1;
- b) per “**gestore**” il soggetto che provvede alle attività inerenti alla gestione dei rifiuti, secondo le norme del Regolamento comunale dei servizi, ed all'applicazione e riscossione della tariffa nel rispetto delle disposizioni del contratto di servizio;
- c) per “**convenzione**” l'atto predisposto ai sensi di legge per l'affidamento del servizio;
- d) per “**contratto di servizio**” l'atto pubblico regolante i rapporti tra l'Amministrazione comunale ed il gestore del servizio;
- e) per “**rifiuti**” tutti i rifiuti, urbani ed assimilati, come definiti e classificati dall'art. 7 del Decreto Ronchi;
- f) per “**metodo normalizzato**” il criterio di determinazione della tariffa, come disciplinato dal D.P.R. 158/99.

TITOLO II – COSTO, GESTIONE E TARIFFE.

ART. 6 – COSTO E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il **gestore** provvede a **tutte le fasi richieste** dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati agli urbani nel rispetto delle norme del Regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo, della convenzione e del contratto di servizio.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di **universalità** e **inderogabilità**, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal Regolamento comunale. Per detto servizio trova automatica applicazione la relativa tariffa.
3. Il **costo del servizio** di gestione dei rifiuti è **integralmente coperto dal gettito della tariffa**, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
4. Il **costo del servizio** di gestione è definito ogni anno in relazione al **Piano Finanziario** degli interventi necessari al servizio stesso e tenuto conto degli obiettivi di **miglioramento della produttività**, della **qualità** del servizio fornito e del **tasso di inflazione programmato**.
5. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore del costo del servizio di gestione la parte eccedente è portata in diminuzione dei costi di gestione dell'anno successivo.

ART. 7 – PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della **determinazione della tariffa** ai sensi dell'art. 49, comma 8, del D.Lgs. 22/1997, su **proposta** del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani già discussa in sede di Giunta comunale, il **Consiglio comunale approva il Piano Finanziario** degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il **piano finanziario** comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

d) le risorse finanziarie necessarie.

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una **relazione** nella quale sono indicati i seguenti elementi:

a) il metodo gestionale ed organizzativo;

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;

c) la ricognizione degli impianti esistenti;

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

ART. 8 – TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. Il Consiglio comunale approva con il presente Regolamento l'insieme dei **criteri** e delle **condizioni** (**c.d. tariffa di riferimento**) che devono essere rispettati per la determinazione della **tariffa** da parte della **Giunta** comunale, come previsto dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 158/1999.

2. La **tariffa di riferimento** a regime deve **coprire tutti i costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

3. Il Consiglio comunale, qualora lo ritenga necessario sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto gestore, provvede ad aggiornare con propria deliberazione la tariffa di riferimento.

ART. 9 – TARIFFA DEL COMUNE

1. Sulla base del piano finanziario e della tariffa di riferimento di cui all'art. 8, la **Giunta comunale**, entro il termine stabilito per l'approvazione del Bilancio, **approva** annualmente le **tariffe** per le singole utenze, sia per la quota fissa che variabile. I parametri di riferimento per l'applicazione della tariffa sono riportati nel prosieguo del presente Regolamento.

2. In caso di mancata deliberazione della tariffa per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intende **prorogata la tariffa** in vigore.

3. La **tariffa** è commisurata ad **anno solare** e corrisponde ad una **autonoma obbligazione** da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dal gestore del servizio.

4. La tariffa è composta da una **parte fissa (TF)** determinata in relazione alle **componenti essenziali** del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, agli oneri finanziari e di riscossione, e da una **parte variabile (TV)** rapportata alle **quantità di rifiuti conferiti**, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi complessivi del servizio.

5. La tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica** ed **utenza non domestica**.

6. Il comune ripartisce l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo **criteri razionali**, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, assicurando agevolazioni per gli utenti domestici.

7. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse aree del territorio comunale, alla densità abitativa, alla frequenza ed alla qualità dei servizi ovvero ai risultati ottenuti relativamente alla raccolta differenziata.

8. La **tariffa** può essere **modificata** nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi dei costi relativi al servizio reso, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 54 del D.Lgs. 446/1997; l'incremento della tariffa **non** ha comunque effetto **retroattivo**.

ART. 10 – PRESUPPOSTI OGGETTIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta per l'**occupazione** o la **conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi**, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, ed esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso.

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa viene determinata come meglio specificato ai successivi: art. 12 "Locali ed aree oggetto della tariffa" ed art. 13 "Determinazione delle superfici".

2. Ai fini di cui al comma 1, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o del gas, costituisce **presunzione semplice dell'occupazione o conduzione** dell'immobile. Anche in mancanza dei presupposti suddetti l'occupazione di un locale per una utenza domestica si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

3. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.

Art. 11 – PRESUPPOSTI SOGGETTIVI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La **tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica**, occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, costituenti presupposto ai sensi del precedente articolo 10, **con vincolo di solidarietà** tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.

2. Si considera **soggetto** tenuto al pagamento, per le **utenze domestiche**, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio, per le **utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

3. Nel caso di **locali di multiproprietà** e di **centri commerciali integrati**, il **soggetto che gestisce i servizi comuni** è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Il gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

5. Per i locali ad uso abitativo e relative pertinenze o accessori ceduti ad **utilizzatori occasionali** per un periodo non superiore all'anno la tariffa è dovuta per l'intero anno dai **soggetti proprietari** o titolari del diritto reale di godimento dei beni; in tale fattispecie il numero degli occupanti verrà determinato secondo il meccanismo previsto dall'articolo 17, comma 3, del presente Regolamento.

6. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricreative alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività.

ART. 12 – LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

1. Sono **soggetti a tariffazione** tutti i **locali** comunque denominati, **ove si producono rifiuti urbani ed assimilati**, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio.

2. Sono comunque da considerarsi soggetti a tariffa, **in via esemplificativa**, le superfici utili di:

- a) tutti i vani in genere interni alle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, scale, bagni, gabinetti, ecc.) così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre ornamentali, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);
- b) tutti i vani principali ed accessori degli studi professionali (legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, ecc.), di laboratori artigiani e comunque relativi ad attività di altri lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- c) tutti i vani principali ed accessori degli esercizi pubblici quali alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, carceri, osterie, bar, caffè e pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, le edicole, chioschi stabili e/o posteggi ai mercati coperti;
- d) tutti i vani principali ed accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili, di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali o autorimesse pubbliche;
- e) tutti i vani principali ed accessori dei circoli ricreativi da ballo e divertimento, delle sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- f) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'attesa ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione pubblici e privati, delle scuole di ogni ordine e grado comprese le sedi universitarie;
- g) tutti i vani principali ed accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, degli enti pubblici, degli uffici delle amministrazioni statali, delle associazioni di natura culturale, politica, sportiva e ricreativa, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Aziende per i servizi sanitari (escluse le superfici che danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, del Decreto Ronchi), delle stazioni delle Ferrovie dello Stato ed aeroportuali o di qualsiasi altro genere, ecc.

3. Si considerano inoltre, **sogette a tariffa**, con la sola esclusione delle aree di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, tutte le aree comunque utilizzate che **non** costituiscono **pertinenza o accessorio**, secondo la disciplina civilistica, **di locali assoggettati** alla tariffa, ove possano prodursi **rifiuti urbani** interni ed **assimilati** di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto Ronchi, ed **in via esemplificativa**:

- a) le aree su cui si svolge un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani o assimilati;
- b) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
- c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, ecc.;
- d) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed i relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.);
- e) le aree coperte, scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi (chioschi, servizi igienici, atrio, deposito attrezzature, ecc.), escluse le aree riservate agli spettatori e quelle sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- f) qualsiasi altra area coperta, scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato o agli altri enti pubblici territoriali, se adibite agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

4. Sono assoggettati a tariffa i locali e le aree a diversa destinazione da quella domestica se dotati di impianti, arredi, attrezzature e comunque, quando risulti rilasciata una licenza od una autorizzazione per l'esercizio di attività economiche nei locali ed aree medesime.

5. Per eventuali situazioni non contemplate nel presente articolo, si utilizzano i **criteri di analogia**.

ART. 13 – DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI

1. Le **superfici** da utilizzare per la determinazione della tariffa sono individuate avendo riguardo ai locali ed alle aree di cui al precedente articolo.

Tale superficie viene misurata:

- **per i locali**, sul filo interno dei muri perimetrali;
 - **per le aree scoperte**, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Concorrono a formare la superficie dei fabbricati anche le soffitte aventi un manufatto fisso (di solito scala) per accedervi o comunque quelle che siano agibili o abitabili, anche parzialmente, ai sensi della normativa urbanistica vigente nel Comune.
3. La **superficie** complessiva viene **arrotondata** per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che il decimale sia superiore o uguale a 0,50 mq. ovvero inferiore a 0,50 mq.

ART. 14 – ESCLUSIONI

1. **Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree** che, per loro natura, **non possono produrre rifiuti** e quelli dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano **esclusivamente rifiuti speciali** non dichiarati assimilati dal Comune.

2. **A titolo esemplificativo**, non sono soggette al pagamento della tariffa:

a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati smaltiti e recuperati a spese del produttore;

b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze sulle quali si producono rifiuti speciali non assimilati (sono invece **assoggettabili alla tariffa** le superfici delle abitazioni benché rurali, le superfici dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo, le superfici dei locali e delle aree - magazzini, parcheggi, cantine, depositi attrezzi e macchinari, ecc. - adibite all'esercizio dell'impresa agricola sulle quali si producono rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani);

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece, **soggetti alla tariffa** nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; le sale d'aspetto; i magazzini ed i locali ad uso di deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni ed alloggi per il personale o i parenti degli ospiti della struttura sanitaria; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.

d) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme di legge o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

3. Gli **utenti** indicati al **punto a)** del presente articolo per beneficiare dell'esclusione della tariffa devono farne espressa **richiesta** al soggetto gestore del servizio dichiarando che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi identificati attraverso il codice CER, smaltiti con oneri a loro carico diretto. Tale richiesta deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.

4. Sono inoltre, **escluse** dal calcolo delle superfici, e quindi non assoggettate all'intera tariffa, i seguenti locali ed aree:

A. locali:

- a) non allacciati ai servizi rete e privi di qualsiasi arredo, mobilio o macchinario;
- b) non accessibili direttamente dall'abitazione e non abitabili;
- c) stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- d) di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto e quindi limitatamente agli spazi ove viene svolta l'attività sportiva;
- e) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- f) che, per la destinazione data, sono improduttivi di rifiuti;

B. aree:

- a) impraticabili o intercluse da recinzione;
- b) non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- c) utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
- d) in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi e delle zone destinate agli spettatori;
- e) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi saranno oggetto di valutazione da parte del Comune sulla base di idonea istruttoria proposta dal soggetto gestore del servizio, che terrà conto di criteri interpretativi analogici.

ART. 15 – TARIFFA GIORNALIERA

1. A decorrere dal **1 gennaio 2003** è istituita una **tariffa giornaliera** per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le **utenze che occupano temporaneamente**, con o senza autorizzazione, **locali ed aree pubbliche** o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore **183 giorni** di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La **tariffa giornaliera** è determinata in base alla tariffa generale, rapportata a giorno, con una maggiorazione del 50% per la copertura dei maggiori costi del servizio fornito.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.
4. La **tariffa giornaliera** è **applicata e riscossa** dal soggetto **gestore del servizio** con le stesse modalità della tariffa annuale. Gli Uffici comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche (soggette al pagamento della TOSAP) informano gli utenti "temporanei" del servizio rifiuti che, per l'occupazione dell'area, devono versare al soggetto gestore del servizio la relativa tariffa prima dell'occupazione stessa.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata, unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute, dal soggetto gestore del servizio.
6. Risulta, pertanto, di competenza del soggetto gestore del servizio l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni, a cui si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

7. Non si fa luogo a riscossione della tariffa giornaliera quando l'importo dovuto, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 3,00. Se gli importi superano euro 3,00 sono dovuti per l'intero ammontare.

ART. 16 – CATEGORIE DI UTENZA

1. La tariffa prevede la suddivisione dell'**utenza** fra **domestica** e **non domestica**.
2. La **classificazione** dei **locali** e delle **aree** in relazione alla **destinazione d'uso**, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti del metodo normalizzato come individuati nei successivi articoli 17 e 18, del presente Regolamento (vedasi Tabelle 2, 3, 4 e 5).
3. L'assegnazione di un'**utenza non domestica** ad una delle classi di attività previste dal presente Regolamento viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività, a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o ancora ad eventuali atti di autorizzazione all'esercizio di attività rilasciati dal Comune o, infine, facendo riferimento all'attività effettivamente svolta e/o prevalente.
4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento **all'attività principale**.
5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso e sono ubicate in luoghi diversi.

ART. 17 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) **utenze domestiche di soggetti residenti**: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe generale del Comune;
 - b) **utenze domestiche di soggetti non residenti**: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza. In riferimento alle utenze domestiche di soggetti non residenti il Comune, non disponendo di dati certi per l'identificazione dell'effettivo numero degli occupanti l'alloggio, applica il sistema presuntivo di determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare come previsto dal successivo comma 3.
2. Per le **utenze domestiche di soggetti residenti** il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe generale del Comune.
3. Per le **utenze domestiche di soggetti non residenti** il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente facendo riferimento alla L.R. n. 44/1985 e del D.M. n. 57/1975 in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:

Tabella 1

da mq.	a mq.	Numero componenti
0	37	1
38	53	2
54	66	3
67	93	4
94	108	5
Oltre 109		6 o più

4. Il dispositivo di cui al precedente comma 3 si applica anche per i **locali** a disposizione **di persone giuridiche** occupati da soggetti non residenti.

5. *Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, qualora risulti dalla comunicazione/denuncia presentata dall'utente del servizio, che i locali e le aree soggette a tariffazione siano occupate o detenute per un periodo non superiore a 6 mesi nel corso di un anno solare si applica una riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 50% (in rapporto alla superficie dei locali e delle aree ed applicando il sistema di determinazione del n.ro degli occupanti previsto dal comma 3 del presente articolo in assenza di comunicazione/denuncia da parte dell'utente).*

6. *Per la commisurazione della parte variabile della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dei residenti nel Comune di Ronchi dei Legionari si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi e della superficie dei locali medesimi. La quota variabile della tariffa così determinata, trattandosi di occupazione discontinua, verrà ridotta del 25%. In tal caso nella comunicazione-denuncia dovrà essere espressamente dichiarato che non vi è l'intenzione di cedere l'alloggio in locazione o comodato.*

7. Nel caso in cui in un alloggio risiedano **più nuclei famigliari** il numero dei componenti sarà dato dalla somma del numero dei componenti i singoli nuclei stessi.

8. Per la **determinazione** della **quota fissa** da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del **coefficiente** di adattamento **Ka** relativo al **numero dei componenti della famiglia anagrafica** medesima ed alla **superficie dell'immobile** occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, tabella 1a Nord (Comuni > 5.000 abitanti) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune di Ronchi dei Legionari si fa riferimento ai seguenti coefficienti **Ka**:

Tabella 2

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23

6 o più	1,30
----------------	-------------

8. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del **1° gennaio** di ciascun anno. Eventuali modifiche in corso dell'anno saranno computate a partire dal giorno successivo all'evento.

9. La parte variabile della tariffa è **rapportata** alla **quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati**, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un **sistema presuntivo** desumibile sulla base dei **coefficienti Kb** previsti al punto 4.2 dell'allegato 1a al D.P.R. 158/1999, tabella 2. Nella realtà del Comune di Ronchi dei Legionari si fa riferimento ai seguenti coefficienti **Kb**:

Tabella 3

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,93
2	1,80
3	2,00
4	2,20
5	2,90
6 o più	3,40

ART. 18 – CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, artigianali, professionali e per le **attività produttive** in genere, la **parte fissa** della tariffa è attribuita sulla base del **coefficiente Kc** relativo alla **potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie** assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, tabella 3a. Nella realtà del Comune di Ronchi dei Legionari si fa riferimento ai seguenti coefficienti **Kc**:

Tabella 4

ATTIVITA'	Kc COEFFICIENTE POTENZIALE DI PRODUZIONE
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
2. Cinematografi e teatri	0,37
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4. Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,76
5. Stabilimenti balneari	0,51
6. Esposizioni, autosaloni	0,51
7. Alberghi con ristorante	1,51
8. Alberghi senza ristorante	1,08
9. Case di cura e riposo	1,25
10. Ospedali	1,18
11. Uffici, agenzie, studi professionali	1,52
12. Banche ed istituti di credito	0,61
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16. Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57
23. Mense, birrerie, amburgherie	4,85
24. Bar, caffè, pasticceria	5,13
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,57
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,65
28. Ipermercati di generi misti	2,35

Comune di Ronchi dei Legionari

Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (in vigore dal 01.01.2004).

Testo modificato con D.C. n. 38 del 22.12.2003

\\Server-win2003\uffici\segreteria_micheluz\sito internet\TRIBUTI\REG. TIA.doc

29. Banchi di mercato genere alimentari	3,95
30. Discoteche, night club	1,48

2. Per l'attribuzione della **parte variabile** della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole categorie di utenze non domestiche. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un **sistema presuntivo**, prendendo a riferimento per **singola tipologia** di attività la **produzione media annua per metro quadrato (coefficienti Kd)** nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, tabella 4a. Nella realtà del Comune di Ronchi dei Legionari si fa riferimento ai seguenti coefficienti **Kd**:

Tabella 5

ATTIVITA'	Kd COEFFICIENTE POTENZIALE DI PRODUZIONE
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,90
2. Cinematografi e teatri	3,50
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,40
4. Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6,25
5. Stabilimenti balneari	5,22
6. Esposizioni, autosaloni	4,22
7. Alberghi con ristorante	11,95
8. Alberghi senza ristorante	8,88
9. Case di cura e riposo	9,22
10. Ospedali	10,55
11. Uffici, agenzie, studi professionali	12,45
12. Banche ed istituti di credito	5,03
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	10,30
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13,03
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,06
16. Banchi di mercato beni durevoli	14,58
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10,62
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,48
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,05
20. Attività industriali con capannoni di produzione	6,53
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	7,91
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	54,72
23. Mense, birrerie, amburgherie	47,17
24. Bar, caffè, pasticceria	43,15
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,67
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	18,40
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	59,66

28. Ipermercati di generi misti	19,95
29. Banchi di mercato genere alimentari	56,78
30. Discoteche, night club	15,68

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore **analogia** sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ART. 19 – AGEVOLAZIONI

1. Nella modulazione della tariffa sono assicurate le **agevolazioni** previste dal Decreto Ronchi a favore delle **utenze domestiche** nella ripartizione dei costi del servizio.

2. Ferma restando la **copertura integrale dei costi**, sono introdotte le **agevolazioni** per la **raccolta differenziata** previste dalla vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'**abbattimento** della **parte variabile della tariffa** per una quota proporzionale ai risultati raggiunti dalle utenze, relativamente al conferimento a raccolta differenziata.

3. Per l'applicazione delle **riduzioni** per la **raccolta differenziata**, previste dall'articolo 7 del D.P.R. 158/99, attuativo del D.Lgs. 22/97, art. 49, comma 10, il soggetto gestore del servizio nella formulazione della proposta di Piano Finanziario da approvarsi dal Consiglio comunale, individua gli **obiettivi annuali di miglioramento della quantità di produzione di rifiuti**, tenuto conto dell'incremento naturale della loro produzione, da porsi a base della modulazione della tariffa. Al raggiungimento di tali obiettivi è legata l'applicazione della **percentuale di riduzione** della **parte variabile** della tariffa individuata per ogni anno dal Comune in sede di approvazione della deliberazione che determina la tariffa per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche. Il raggiungimento degli obiettivi e delle economie ad esse connesse, viene **conguagliato** nell'esercizio finanziario successivo.

4. Le **riduzioni** di cui al comma precedente sulla **parte variabile della tariffa** sono applicate:

– alle **utenze domestiche** sulla scorta degli obiettivi e dei **risultati** raggiunti e dei miglioramenti ottenuti nell'esercizio delle **raccolte differenziate**, singolarmente ovvero per gruppi di utenti ovvero collettivamente;

– alle **utenze non domestiche** e competono al produttore singolarmente **in misura proporzionale** alla quantità di **rifiuti assimilati** che dimostri di aver **avviato a recupero** (mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero) in base ad un **coefficiente di riduzione**, proposto dal soggetto gestore del servizio in sede di predisposizione del piano finanziario ed approvato con la deliberazione che annualmente fissa le tariffe. La **riduzione** di cui al presente comma non potrà essere superiore **al 25% della quota variabile della tariffa**. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o meglio la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

5. Per le utenze domestiche *che hanno dichiarato, mediante la comunicazione/denuncia di cui all'art. 20 del presente regolamento*, il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata, di pertinenza della propria abitazione ovvero altrui purchè contigua, è prevista una riduzione (sconto) fino ad un massimo del **15%** della quota variabile della tariffa. L'effettiva pratica del compostaggio sarà verificata annualmente dal soggetto gestore del servizio. *L'utente dovrà segnalare all'ente gestore, sempre con l'apposita comunicazione/denuncia di cui all'art. 20 del presente regolamento, il venir*

meno dell'attività di compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani di cui al presente comma. Nel caso in cui l'ente gestore, a seguito di verifica, constati la perdita del diritto all'agevolazione, comminerà le sanzioni previste dall'art. 26 del presente regolamento

6. E' riconosciuta al Comune la facoltà di costituire un fondo, da destinare all'erogazione di contributi a favore degli **utenti domestici** che si trovino in particolari difficoltà di **carattere economico e sociale**, con l'atto deliberativo dell'organo esecutivo che approva le tariffe. Tale fondo troverà copertura finanziaria in un capitolo del bilancio di previsione di competenza e sarà ripartito secondo i **criteri** di volta in volta stabiliti dalla **Giunta comunale** in sede di approvazione delle tariffe stesse tenendo conto:

- della situazione reddituale della famiglia (indicatore ISEE);
- del numero dei componenti la famiglia;
- della superficie dei locali e delle aree occupate.

7. *Nel caso di abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da soggetto anziano o disabile (quale unico componente del nucleo familiare) che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, la quota della parte variabile della tariffa viene ridotta del 100%, mentre rimane applicata la parte fissa della tariffa calcolata sulla base di un nucleo familiare composto da n. 1 componente. Tale variazione dovrà essere comunicata dall'utente all'ente gestore, mediante la comunicazione/denuncia di cui all'art. 20 del presente regolamento, contestualmente dovrà essere presentata una autocertificazione da cui risulti che l'immobile non risulti locato o utilizzato da altri né vi sia l'intenzione di locare o dare in uso ad altri l'immobile stesso. Nel caso di riacquisto della residenza presso l'abitazione, ovvero in ogni altro caso di perdita del diritto alla presente agevolazione, l'utente dovrà segnalare all'ente gestore la nuova variazione, sempre con l'apposita comunicazione/denuncia di cui all'art. 20 del presente regolamento, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 26.*

TITOLO III – COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONI, RIMBORSI E PENALITA'

ART. 20 – COMUNICAZIONI

1. I soggetti individuati all'articolo 11 devono presentare al soggetto gestore del servizio apposita **comunicazione/denuncia di occupazione originaria**, di **variazione** o **cessazione dei locali** e delle **aree** costituenti presupposto di applicazione della tariffa, siti nel territorio del Comune, **entro 30 (trenta) giorni** dall'avvenuta occupazione, variazione o cessazione.

2. La **comunicazione**, di cui al precedente comma, deve essere effettuata:

- per le **utenze domestiche**: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
- per le **utenze non domestiche**: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o sulle aree scoperte soggette a tariffazione.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree soggette a tariffazione con vincolo di solidarietà.

3. Per le **utenze domestiche** relative ad **alloggi ammobiliati e dati in locazione** l'obbligo della **comunicazione** permane in capo al **proprietario dell'immobile** con le seguenti modalità:

- qualora **l'alloggio sia occupato da residenti** il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello del nucleo familiare stesso secondo i dati comunicati o presenti presso l'Anagrafe comunale;
- qualora **l'alloggio sia occupato da non residenti** il numero dei componenti il nucleo familiare verrà calcolato sulla base del metodo convenzionale previsto dall'articolo 17, comma 3, del presente Regolamento.

4. La comunicazione deve essere redatta su **appositi moduli** predisposti dal soggetto gestore del servizio, ed **ha effetto anche per gli anni successivi** qualora le **condizioni** di assoggettamento a tariffa siano rimaste **invariate**. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, **entro** lo stesso termine di **30 giorni** e nelle medesime forme, **ogni variazione o cessazione** relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.

5. La **comunicazione** originaria, di variazione o cessazione **deve obbligatoriamente contenere**, per le **utenze domestiche**:

- a) i dati identificativi (generalità, residenza e codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia ed il numero degli occupanti l'alloggio per le utenze di soggetti residenti;
- b) i dati identificativi (generalità, residenza e codice fiscale) degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso per le utenze di soggetti non residenti; per queste ultime utenze il numero degli occupanti è determinato in ogni caso convenzionalmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del presente regolamento;
- c) i dati identificativi (generalità, residenza e codice fiscale) del proprietario dell'alloggio ammobiliato dato in locazione a non residenti, il numero degli occupanti è determinato anche in questo caso convenzionalmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del presente regolamento;
- d) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree oggetto della comunicazione/denuncia e delle loro ripartizioni interne;
- e) la data di inizio dell'occupazione o della conduzione, ovvero della variazione o cessazione;
- f) la sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
- g) l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo la legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) la sottoscrizione.

6. Limitatamente al **numero dei componenti il nucleo familiare**, il soggetto gestore del servizio può intervenire direttamente variando gli elementi che determinano la composizione della tariffa, se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente dall'**Anagrafe comunale**.

6 bis. La **comunicazione** originaria, di variazione o cessazione, **deve contenere**, per le **utenze non domestiche**:

- a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
- b) i dati identificativi dell'utenza non domestica (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ISTAT dell'attività, estremi di iscrizione alla Camera di Commercio, indirizzo della sede legale);
- c) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree oggetto della comunicazione e delle loro ripartizioni interne;
- d) la data di inizio dell'occupazione o della conduzione, ovvero della variazione o cessazione;
- e) la sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
- f) l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo la legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) la sottoscrizione.

7. Ai fini dell'**applicazione** della **tariffa**, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione o agevolative, hanno **effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento**.

ART. 21 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

1. La **comunicazione** è presentata al soggetto gestore del servizio **direttamente o spedita per posta** (raccomandata senza ricevuta di ritorno).
2. All'atto della presentazione il soggetto gestore rilascia **ricevuta** dell'avvenuta denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale di invio.
3. Per facilitare l'utenza, il soggetto gestore predisporrà apposita **modulistica**, da mettere gratuitamente a disposizione degli interessati.

ART. 22 – OBBLIGHI DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Gli **uffici comunali** in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree soggette a tariffazione, sono tenuti ad **informare l'utente che deve provvedere alla comunicazione/denuncia ai fini della tariffa per il servizio rifiuti** nei termini stabiliti dal presente Regolamento.
2. Gli uffici comunali devono comunicare al soggetto gestore del servizio tutte le **informazioni** che possono influire sulla gestione della tariffa. In particolare, l'Ufficio anagrafe e l'Ufficio tributi, mediante l'utilizzo delle procedure informatiche in uso, metteranno a disposizione del soggetto gestore le **banche dati** gestite (anagrafe dei cittadini e anagrafe dei contribuenti TARSU) con le modalità operative ed i termini di volta in volta concordati con il soggetto gestore.
3. Il soggetto gestore del servizio, nel trattamento dei dati trasmessi dagli Uffici comunali e di quelli contenuti nelle comunicazioni, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (c.d. legge sulla privacy).

ART. 23 – RIMBORSI

1. La **cessazione** dà diritto all'**abbuono** o al **rimborso** della tariffa a decorrere **dal giorno successivo** alla data nella quale si è potuto accertare che sia **cessata l'occupazione o la conduzione** dei locali e delle aree soggette a tariffazione. Se la comunicazione di cessazione è stata presentata tardivamente, rispetto al termine di cui all'articolo 20, comma 1, del presente Regolamento, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per il periodo precedente. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa ad un subentrante per i medesimi locali ed aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stata assoggettata a tariffa il subentrante medesimo.
2. **L'utente può richiedere** al soggetto gestore del servizio il **rimborso** delle somme versate e non dovute, **entro il termine di 5 (cinque) anni** dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sull'**istanza di abbuono-rimborso** il soggetto gestore del servizio procede **entro 90** (novanta) **giorni dal ricevimento** della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza.

4. Non si fa luogo all'abbuono-rimborso della tariffa per importi, comprensivi di eventuali oneri accessori, inferiori o uguali a euro 5,00. Si fa luogo all'abbuono-rimborso quando gli importi, comprensivi di eventuali oneri accessori, superano euro 5,00.

ART. 24 – VERIFICHE

1. Il **soggetto gestore** del servizio esercita l'**attività di controllo** necessaria per la corretta applicazione e riscossione della tariffa.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, il soggetto gestore del servizio può:

a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;

b) richiedere copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici occupate ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;

c) richiedere notizie, relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree;

d) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;

e) utilizzare tecnici o incaricati, alle dirette dipendenze del soggetto gestore, anche in occasione della stipula di altri contratti di fornitura di servizi erogati dal gestore medesimo;

f) verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;

g) accedere alle banche dati in possesso del Comune e di altri Uffici od Enti pubblici nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.

3. Il **potere di accesso** e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle **istanze di detariffazione o riduzione delle tariffe o superfici**.

4. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste predette, personale tecnico del soggetto gestore del servizio, autorizzato dall'autorità competente, può accedere, previo assenso dell'interessato e purchè sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima apposito avviso, agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvi i casi d'immunità e di segreto militare in cui l'accesso è sostituito dalla dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

5. In caso di **mancata collaborazione dell'utenza** o di **altro impedimento** alla diretta rilevazione, il soggetto gestore può fare ricorso alle **presunzioni semplici** a norma **dell'articolo 2729 del Codice Civile**, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

6. Dell'**esito delle verifiche effettuate**, il **soggetto gestore dà comunicazione agli interessati**, con invito a restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine di 30 (trenta) giorni, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore del servizio, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o dei quali non si riconoscono le precisazioni fornite, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

ART. 25 – RISCOSSIONE E PAGAMENTI

1. Il **gestore del servizio** provvede a proprio titolo alla **emissione delle bollette** ed alla loro **riscossione ordinaria** secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e dalla Convenzione o contratto di servizio.
2. *L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno quattro rate distribuite uniformemente nel corso dell'anno solare, qualunque siano le modalità adottate dal soggetto gestore per la riscossione. Nessuna commissione per la riscossione potrà essere posta a carico dell'utenza in fattura. L'ente gestore, al fine di facilitare e semplificare il pagamento della tariffa, potrà prevedere altresì il pagamento in un'unica soluzione dell'ammontare annuo dovuto per la tariffa TIA dai singoli utenti.*
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa dovuta, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
4. Il **gestore del servizio**, provvede, altresì, al **recupero dei crediti** ed alla **riscossione coattiva** nei modi di legge e nei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.
5. Il **pagamento della tariffa** relativa al servizio va effettuato nei termini indicati in bolletta/fattura; il soggetto gestore nella tempistica dell'emissione e pagamento delle bollette/fatture dovrà prevedere un congruo periodo (almeno 20 giorni) a favore degli utenti per il pagamento della bolletta/fattura rispetto al momento di ricevimento della stessa.
6. Le bollette/fatture verranno spedite al titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

ART. 26 – VIOLAZIONI E PENALITÀ

1. In caso di **ritardato, mancato o parziale pagamento** dell'importo dovuto, il soggetto gestore del servizio addebita, mediante apposito **atto di recupero**, trascorsi infruttuosamente 10 giorni dal termine indicato in fattura, una **penalità** pari al **5% dell'importo non versato o tardivamente versato**, unitamente agli **interessi di mora** nella misura legale ed a una **sanzione** compresa tra euro **25** ed euro **100**.
2. In caso di **omessa, infedele od incompleta comunicazione** di occupazione o conduzione (originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni), il soggetto gestore del servizio determina **in via presuntiva** (ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del presente Regolamento) le superfici occupate e gli altri **elementi utili per la quantificazione della tariffa**, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dall'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione. Nei casi di cui al presente comma, il soggetto gestore addebita, mediante apposito **atto di recupero**, l'importo della **tariffa dovuta** o della maggiore somma dovuta, unitamente agli **interessi moratori** nella misura legale e provvedendo ad irrogare, altresì, una **sanzione** compresa tra euro **25** ed euro **250**.
3. Gli **atti di recupero** di cui ai precedenti commi 1 e 2, sottoscritti dal gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree soggette alla tariffa e la loro destinazione d'uso, dei periodi addebitati, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate, nonché dei tempi e delle modalità per la proposizione dell'eventuale ricorso da parte dell'utente.
4. Per **ogni altra violazione** delle norme del presente **Regolamento** si applicano delle **sanzioni amministrative** comprese tra euro **25** ed euro **100** con l'osservanza delle disposizioni di legge.
5. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del D.Lgs. 22/97.
6. Il soggetto gestore provvederà al **recupero** di quanto dovuto **entro 5 (cinque) anni** dalla data in cui è stata commessa la violazione.
7. Il soggetto gestore si farà carico, quindi, dell'eventuale contenzioso che potrebbe insorgere con l'utenza derivante dalla gestione del servizio rifiuti.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 27 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente **Regolamento** entra in vigore il **1° gennaio 2003**.
2. Dal **1° gennaio 2003** è **soppressa**, sull'intero territorio comunale, **la tassa per lo smaltimento dei rifiuti** di cui al capo III del **D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507**. Sono, altresì, soppresse tutte le norme regolamentari in quanto in contrasto con il presente Regolamento.
3. L'accertamento e la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 31 dicembre 2002, continuano ad essere gestiti dal competente Ufficio tributi comunale anche successivamente ed entro i termini di decadenza previsti dal medesimo D.Lgs. 507/1993.
4. Il Comune di Ronchi dei Legionari dà immediata **applicazione al Metodo normalizzato** con l'introduzione della tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile.
5. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa. Nel primo anno di applicazione la tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2002 salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.
6. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima del 1° gennaio 2003 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto dall'Ufficio anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti l'attribuzione del numero degli occupanti viene effettuata con riferimento a quanto stabilito all'articolo 17, comma 3, del presente Regolamento.